Studio De Marco - Canu - Zanon - Gregoris

Consulenti del Lavoro in Udine

CONSULENTI DEL LAVORO: Rag. Gioacchino De Marco Dott. Riccardo Canu Dott. Elena Zanon

A tutte le ditte interessate

Via Zanon 16/6 33100 Udine tel.0432/502540 fax.0432504902 info@studiodemarco.it http://www.studiodemarco.it

P.az Roberta Gregoris

Data: 20/12/2010

Oggetto: Detassazione lavoro straordinario – Nuova interpretazione dell'Agenzia delle

Entrate

Circolare numero: 022/2010

In sintesi

Il lavoro straordinario e/o supplementare effettuato nel 2009-2010 può essere detassato se il datore di lavoro attesta, nel CUD 2011, il requisito dell'incremento di produttività. La presenza dell'attestazione è condizione sufficiente a provare l'esistenza del diritto alla detassazione.

Alla luce di questa innovativa indicazione dell'Agenzia delle entrate lo scrivente Studio – a differenza di quanto comunicato in precedenza – provvederà a detassare lo straordinario effettuato nel 2009 e nel 2010, salvo diverse indicazioni che dovessero provenire dalle aziende.

Approfondimento

Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione per segnalare che l'Agenzia delle Entrate è tornata nuovamente sul tema della detassazione del lavoro straordinario. In particolare secondo la Risoluzione n.130/E del 14 dicembre - appena diffusa - il lavoro straordinario e/o supplementare effettuato nel 2009-2010 può essere detassato a condizione che il perseguimento della finalità di incremento di produttività, innovazione, efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa, trovi riscontro in un'attestazione del datore di lavoro.

L'attestazione, da riportare nelle annotazioni della certificazione del CUD 2011, è condizione di per se sufficiente a provare l'esistenza della finalità di incremento della produttività richiesta dalla norma.

A questo punto appare evidente l'indirizzo ministeriale di rendere detassabili gli straordinari indipendentemente dalla presenza di un esplicito riferimento di legge in tal senso. In conseguenza, qualora il datore di lavoro (sostituto d'imposta) decidesse di non operare la detassazione si troverebbe nella difficile situazione di dovere giustificare il proprio operato qualora il dipendente (sostituito) dovesse contestare le maggiori imposte trattenute.

Considerata l'ennesima innovativa interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate lo Studio provvederà ad applicare la detassazione del lavoro straordinario e supplementare sia per il 2010 sia per il 2009.

Ad oggi il modello CUD 2011 non è stato ancora predisposto in via definitiva, pertanto non è ancora chiaro se sarà possibile - per il 2010 - operare la semplice attestazione degli imponibili da detassare ovvero se sarà obbligatorio tenere conto della detassazione nelle operazioni di conquaglio di fine anno.

Doc: COM-02

Rev: 01.00 del 22/12/2010

Studio De Marco - Canu - Zanon - Gregoris Consulenti del Lavoro in Udine

Considerata l'incertezza, i conguagli di fine anno dovranno essere predisposti tenendo conto della detassazione per il 2010; viceversa – per il 2009 – lo straordinario non detassato verrà riepilogato sul CUD 2011 in modo da consentire il recupero delle maggiori imposte con la dichiarazione dei redditi del prossimo anno.

Riteniamo opportuno segnalare che la riapertura delle operazioni di conguaglio dovrà essere effettuata anche per i dipendenti cessati nel 2010 e comporterà la restituzione a tutti i dipendenti interessati delle maggiori imposte trattenute nel 2010 (per i dipendenti cessati dovrà essere elaborato un cedolino con il quale si effettuerà un nuovo conguaglio e si restituiranno le maggiori imposte trattenute).

Le maggiori imposte restituite ai dipendenti verranno ovviamente recuperate attraverso minori versamenti dell'Irpef riferita a dicembre. Nel caso di aziende con pochi dipendenti e/o grandi volumi di straordinario è presumibile il recupero possa proseguire anche attraverso minori versamenti dell'Irpef riferita ai primi mesi del 2011.

Doc: COM-02

Rev: 01.00 del 22/12/2010